

ALLEGATO A

Linee Ferroviarie	Gestore Infrastrutturale	Impresa ferroviaria	Regione
Milano-Saronno	Ferrovie-nord	Trenord	Lombardia
Busto Arsizio-Malpensa Aeroporto	Ferrovie-nord	Trenord	Lombardia
Novara-Seregno	Ferrovie-nord	Trenord	Lombardia
Milano-Asso	Ferrovie-nord	Trenord	Lombardia
Torino-Ceres	Gruppo Torinese Trasporti	Gruppo Torinese Trasporti	Piemonte
Saronno-Laveno	Ferrovie-nord	Trenord	Piemonte
Ferrovia-Canavesana	Gruppo Torinese Trasporti	Gruppo Torinese Trasporti	Piemonte
Suzzara-Ferrara	Ferrovie Emilia Romagna	Trasporto Passeggeri Emilia Romagna	Emilia Romagna
Parma-Suzzara	Ferrovie Emilia Romagna	Trasporto Passeggeri Emilia Romagna	Emilia Romagna
Bologna-Portomaggiore	Ferrovie Emilia Romagna	Trasporto Passeggeri Emilia Romagna	Emilia Romagna
Reggio Emilia-Guastalla	Ferrovie Emilia Romagna	Trasporto Passeggeri Emilia Romagna	Emilia Romagna
Reggio Emilia-Sassuolo	Ferrovie Emilia Romagna	Trasporto Passeggeri Emilia Romagna	Emilia Romagna
Casalecchio-Vignola	Ferrovie Emilia Romagna	Trasporto Passeggeri Emilia Romagna	Emilia Romagna
Adria-Mestre	Sistemi Territoriali	Sistemi Territoriali	Veneto
Perugia-Terni	Umbria Mobilità	Busitalia Sita Nord	Umbria
Bari-Taranto	Ferrovie del Sud Est Srl	Ferrovie del Sud Est Srl	Puglia
Bari-Barletta	Ferrottramviaria	Ferrottramviaria	Puglia
Roma-Lido	ATAC	ATAC	Lazio
Roma-Civitacastellana-Viterbo	ATAC	ATAC	Lazio
Benevento-Cancello	Ente Autonomo Volturno	Ente Autonomo Volturno	Campania

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 maggio 2018.

**Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.** (Ordinanza n. 519).

### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 2, comma 5, lettera c) e l'art. 25;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, con la quale è stato dichiarato per dodici mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova;

Vista la nota del 26 febbraio 2018 con cui la Regione Veneto ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Programma degli interventi con i relativi piani economico-finanziari;

Vista la nota prot. n. 4363/STA del 1° marzo 2018 della Direzione generale della salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui si sottolinea la necessità di garantire la copertura degli investimenti relativi agli interventi non finanziati con contributo pubblico entro la prima revisione tariffaria e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, anche in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dallo stato di emergenza in rassegna;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione degli interventi da effettuare ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera a), b) e d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;


Dispone:

Art. 1.

#### *Nomina commissario e piano degli interventi emergenziali*

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il dott. Nicola Dell'Acqua, direttore generale dell'Agenzia per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, è nominato commissario delegato.

18A03881



2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della Direzione protezione civile e Polizia locale nonché di altre direzioni, uffici e strutture della Regione Veneto, della Veneto Acque S.p.A., dei Consigli di bacino per il servizio idrico integrato, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica e delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche in qualità di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il Piano degli interventi emergenziali.

4. Il suddetto Piano degli interventi emergenziali, riferito agli interventi di cui all'art. 1 della delibera del 21 marzo 2018, deve contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento - individuato secondo le tipologie di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 - con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo distinte per annualità. Il Piano degli interventi emergenziali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene sottoposto all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile.

5. Gli interventi di cui al citato Piano sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

6. Il predetto piano potrà essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### Art. 2.

##### *Interventi emergenziali*

1. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza nel limite complessivo di euro 56.800.000 si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, quanto ad euro 10.778.217 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 7648, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e quanto ad euro 46.021.783 a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2018, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il rifacimento della rete idrica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, allegato 1, lettera *b*) «Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione» con il quale è stato ripartito il Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pure allocate sul capitolo 7648, piano di gestione 2, dello stato di previsione del medesimo Ministero.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 1 della presente ordinanza si autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale, da intestare al commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, su cui saranno trasferite le risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato.

#### Art. 3.

##### *Relazione del commissario delegato*

Il commissario delegato trasmette, con cadenza semestrale, al Dipartimento della protezione civile, alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione in merito allo stato di avanzamento delle azioni adottate nella fase emergenziale, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

#### Art. 4.

##### *Deroghe*

1. Per la realizzazione dell'attività di cui all'art. 1 della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;


legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49.

2. Per l'espletamento delle attività previste dall'art. 1 della presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

3. Nell'espletamento dei propri compiti il commissario delegato ed i soggetti attuatori possono esercitare i poteri di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.



## Art. 5.

*Interventi prioritari non emergenziali e adempimenti rispetto al Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017.*

1. I Piani economico finanziari e tariffari allegati al Programma degli interventi prioritari non emergenziali presentato dalla Regione Veneto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare devono garantire la copertura della quota degli investimenti non finanziati con contributo pubblico, secondo quanto previsto dalla regolazione varata dall'ARERA, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che li approva nell'ambito delle funzioni ad essa spettanti.

2. Ai sensi dell'art. 2 della delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, al fine di rendere coerente la programmazione degli interventi emergenziali di cui alla presente ordinanza e degli interventi prioritari non emergenziali con il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, la Regione Veneto, anche per il tramite

del commissario delegato, individua a livello programmatico gli interventi a carattere infrastrutturale, con separata evidenza di quelli emergenziali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la parte relativa al Servizio idrico integrato, sentita, per la sezione acquedotti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la parte relativa agli invasi e alle adduzioni e alle derivazioni prioritarie. Il piano complessivo degli interventi, così definito, viene trasmesso agli enti suddetti competenti.

3. Il citato programma di interventi complessivo, previa valutazione dei Dicasteri e dell'Autorità di cui al comma 2, costituisce uno stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2018

*Il Capo del Dipartimento:* BORRELLI

18A03866

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 maggio 2018.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro 0,9% Baxter», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 800/2018).

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e

dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successiva modificazione e integrazione;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

